SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

INTERROGAZIONI DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

73° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

Presidenza del presidente CONTESTABILE

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

INDICE

| INTERROGAZIONI | | |
|----------------|------|-----------|
| Presidente | | Pag. 3, 5 |

Bosi, sottosegretario di Stato per la difesa . . . 3,4 Nieddu (DS-U) 4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

| Presidente | g. 5, 6, 7 e | passim |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| Bedin (Mar-DL-U) | | 7, 8 |
| Cicu, sottosegretario di Stato per li | la difesa | 6, 7, 8 |
| Manfredi (FI), relatore | | 6, 7, 8 |
| Nieddu ($DS-U$) | | 7 |
| ALLEGATO (contiene i testi di sed | duta) | 9 |

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01556 presentata dal senatore Nieddu.

BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, premesso che il disegno di legge n. 1430, presentato in data 21 maggio 2002, prevede il conferimento del grado di tenente colonnello agli ufficiali dei ruoli tecnici, il cui grado apicale attualmente raggiungibile è quello di maggiore, nel merito devo precisare che la dinamica di avanzamento dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate è disciplinata da molteplici fattori legati al titolo di studio conseguito, all'attività concorsuale, all'iter formativo, agli incarichi da espletare e ai periodi di comando e/o attribuzioni specifiche. Una modifica ope legis che non tenesse conto di tutti questi aspetti determinerebbe problematiche con riguardo alla struttura dei ruoli, nonché il rischio di contenzioso legale.

Sul presunto diverso trattamento tra gli ufficiali RTA/RTO delle Forze armate e quelli del soppresso ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, si osserva quanto segue. Primo: i due ruoli non sono fra loro comparabili, in quanto le «dinamiche» ed il pregresso normativo partono da presupposti ed esigenze diverse. Infatti, mentre i ruoli tecnici delle Forze armate, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1997, non sono più alimentati, il ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 69 del 2001, è stato soppresso e gli ufficiali che vi appartenevano sono stati transitati, *ope legis*, nel ruolo speciale.

Secondo: gli ufficiali appartenenti al soppresso «ruolo tecnico operativo» della Guardia di finanza sono circa 150 a fronte di circa 1.000 ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il cui eventuale transito nel ruolo speciale porterebbe alla saturazione del ruolo stesso.

Terzo: l'assorbimento nel ruolo speciale degli ufficiali del «ruolo tecnico operativo» della Guardia di finanza è avvenuto in sede di costituzione del ruolo speciale stesso e non già a seguito di immissioni in ruoli preesistenti. Ciò ha consentito di limitare se non annullare le eventuali sperequazioni che si sarebbero potute creare all'interno del ruolo.

Quarto: per gli ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate è contemplata la possibilità di transitare nei ruoli speciali, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, con possibilità di conseguire la promozione in servizio al grado di colonnello.

In conclusione, appare difficile operare un confronto tra il ruolo tecnico degli ufficiali delle Forze armate e il ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza, in virtù dei diversi parametri di riferimento summenzionati.

Ulteriori aspetti di approfondimento potranno essere affrontati in un futuro progetto di riordino.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e voglio sottolineare che, con un espediente dialettico, si conferma e si nega allo stesso tempo il contenuto dell'interrogazione.

Gli appartenenti al ruolo tecnico della Guardia di finanza sono stati transitati automaticamente nel ruolo speciale. Il Sottosegretario, citando il decreto legislativo n. 69 del 2001, ha spiegato che ciò è stato possibile per il loro pregresso, diverso da quello degli appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate. Nell'interrogazione sollevavo il problema della disomogeneità di trattamento proprio tra i ruoli tecnici della Guardia di finanza e i ruoli tecnici delle Forze armate. I ruoli tecnici della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate hanno tutti la stessa origine: il ruolo di sottufficiali. Tuttavia, mentre quelli della Finanza sono stati sanati, lo stesso non è stato fatto per quelli delle Forze armate, né si intende farlo. L'unico argomento sostanziale, se così lo possiamo definire, presente nella risposta del Governo è quello che fa riferimento al numero degli ufficiali interessati nelle Forze armate, che sarebbero circa 1.000, mentre quelli della Guardia di finanza sarebbero circa 150. Ma i criteri, o ci sono, e si applicano per tutti, o non ci sono. E quello del numero non è certamente un criterio. Può essere un problema di copertura o di altra natura, ma un criterio di equivalenza di trattamento...

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Nieddu, c'è il problema della saturazione. Se si applicasse questo criterio, si azzererebbe il ruolo...

NIEDDU (DS-U). Questo l'ho capito, ma il Sottosegretario sa bene che esiste un disegno di legge che risolve il problema della saturazione dei ruoli speciali consentendo la pura nomina di spallina a tenente colonnello degli ufficiali dei ruoli tecnici. Questo disegno di legge è stato bloccato dal Governo (nonostante una sua precedente disponibilità a risolvere il problema, considerato anche che la proposta non comportava effetti di natura finanziaria o di saturazione del ruoli speciali) con capziose argomentazioni. Successivamente a tale blocco, l'interrogante ha scoperto che con l'articolo 42 del decreto legislativo n. 69 del 19 marzo 2001 il problema degli ufficiali dei ruoli tecnici della Finanza era stato risolto, nonostante fino al giorno prima il Governo avesse affermato che ciò non sarebbe stato possibile per nessun'Arma, Guardia di Ffnanza compresa.

Credo che non si voglia affrontare la situazione né risolvere il problema, pur essendoci tutte le condizioni per farlo. Probabilmente il Governo subisce delle pressioni da altre categorie, «gelose» del fatto che si risolva una situazione annosa e del tutto incomprensibile, nonostante ciò non comporti specifici oneri per il bilancio pubblico. Ribadisco pertanto l'esigenza di un giusto riconoscimento per la professionalità di una categoria di ufficiali che svolgono importanti funzioni all'interno delle nostre Forze armate e che non hanno raggiunto i livelli professionali attuali per automatico avanzamento, ma per riconoscimenti e per constatazione concreta delle loro capacità operative e di comando.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,25 alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2866 e 2430, sospesa nella seduta del 16 giugno scorso.

Ricordo che sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno il relatore Manfredi aveva riferito nella seduta del 7 aprile. Nelle sedute del 21 e del 28 aprile e del 5 maggio si è quindi svolta la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2866, assunto come testo base, per le ore 19 del 6 maggio. Alla scadenza di tale termine sono stati presentati 23 emendamenti. Nella seduta del 16 giugno giugno scorso, infine, il relatore Manfredi e il senatore Nieddu hanno illustrato gli emendamenti a loro firma.

La Commissione affari costituzionali ha espresso, lo scorso 25 maggio, parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge sia sugli emendamenti presentati.

La Commissione bilancio ha quindi espresso, nella giornata di ieri e questa mattina, un parere condizionato sul testo e in parte favorevole e in parte contrario sugli emendamenti. Ne do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che dall'ampliamento della platea degli ufficiali promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, ai sensi dell'articolo 3,

e dalle modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, inerenti alla disciplina dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dagli articoli 8, 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e preso atto delle informazioni rese dal Governo in merito alla sostanziale compensazione degli effetti derivanti dalle disposizioni sul collocamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) di cui all'articolo 4, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 5.0.3 (nuovo testo), 3.1, 8.All.A.2, 10.All.C.1, 5.1 e 5.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.1, 8.1 e 10.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Sarebbe pertanto opportuno invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che la loro eventuale approvazione determinerebbe la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Poichè nessuno domanda di intervenire in merito agli emendamenti non ancora illustrati, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2866, assunto come testo base.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti, già illustrati.

MANFREDI, *relatore*. Invito il presentatore dell'emendamento 1.1 a ritirarlo, diversamente il parere è contrario. Sull'emendamento 1.0.1 il parere è ovviamente favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.1.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

MANFREDI, *relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.1 e dell'emendamento 2.0.1.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

MANFREDI, *relatore*. Invito i presentatori degli emendamenti 3.1 e 3.0.1 a ritirarli, diversamente il mio parere è contrario.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, il suo invito al ritiro dell'emendamento 3.1 contempla la possibilità di una sua trasformazione in raccomandazione?

MANFREDI, *relatore*. Non spetta a me bensì al Governo avanzare tale richiesta; comunque, non vedo tale possibilità.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, intende accogliere l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento?

NIEDDU (DS-U). No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

MANFREDI, *relatore*. Sull'emendamento 4.1, esprimo parere contrario, mentre sul successivo emendamento 4.2 il parere è ovviamente favorevole. Per quanto riguarda gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propongo di rinviare la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2866

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

Art. 1.

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)

- 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «34° anno di età»;
 - b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
- «4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34º anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».

EMENDAMENTI

1.1

Meleleo

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «, siano in possesso della qualifica non inferiore a "eccellente" o giudizio corrispondente nell'ultimo triennio».

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)

- 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, lettera b), le parole "che ricoprano cariche di Comandante delle forze operative terrestri ed Ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";
- b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri« sono soppresse e «ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali"».

Art. 2.

(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)

- 1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite delle seguenti:
 - «a) un'età non superiore a 41 anni;
 - b) conseguito il diploma di laurea specialistica».

EMENDAMENTI

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: "nel numero massimo

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

di cinque posti", sono sostituite con le seguenti: "nel numero massimo di dieci posti"».

2.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)

1. All'articolo 58, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "in servizio di prima nomina" sono soppresse».

Art. 3.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

- 1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:
- «Art. 34. 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti».

EMENDAMENTI

3.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 34» con il seguente:

«Art. 34. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono di una promozione alla vigilia del congedo, sono promossi al grado superiore anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti, il giorno dopo

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

il congedo anche se non collocati nella posizione di ausiliaria non avendone maturato il diritto».

3.0.1

MELELEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis.

(Disposizioni per gli Ufficiali provenienti dal complemento)

- 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento in applicazione del comma 4, dell'articolo 64, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che non hanno potuto beneficiare dell'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 224 del 1986, e del comma 8 dell'articolo 61 del presente decreto, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento con l'anzianità di servizio posseduta dalla nomina ad Ufficiale di complemento entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
- 2. Gli ufficiali, di cui al comma l, all'atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell'intera progressione di carriera mediante l'applicazione delle norme per l'avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad Ufficiale di complemento.
- 3. Ai fini di cui al presente decreto e con effetto retroattivo, l'intera progressione di carriera è rideterminata computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da Ufficiale.
- 4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l'applicazione a favore degli Ufficiali di cui al comma 1, dell'articolo 39, commi 3 e 4 del presente decreto. Essi non possono comunque conseguire un'anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d'accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado"».

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

Art. 4.

(Aspettativa per riduzione dei quadri)

- 1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.
- 2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.

EMENDAMENTI

4.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

Premettere al comma 1 i seguenti commi:

- «01. All'articolo 58, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole da: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni" sino a: "Qualora si determinino eccedenze" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni. Gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o di generale e non si trovino nella condizione di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono, a domanda da effettuarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre dell'anno di riferimento, chiedere di essere collocati volontariamente in aspettativa per riduzione quadri a condizione che abbiano maturato 35 anni di servizio effettivamente prestato. L'amministrazione, fatte salve le esigenze di servizio, accoglie tali domande.
- 02. Qualora permangano eccedenze gli ufficiali che in esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono, a domanda, essere collocati nella posizione di ausiliaria se hanno maturato il diritto alla pensione"».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

guenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224"».

2-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.

6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".

2-quater. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale"».

4.0.1 Meleleo

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

"Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli speciali)

1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, della legge 8 marzo 1958, n. 233 e del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, dalla data di promozione al grado di maggiore assu-

mono agli effetti giuridici una anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e comunque non superiore a cinque anni.

- 2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.
- 3. Agli ufficiali appartenenti a ciascuno dei ruoli speciali, scavalcati in ruolo per effetto dell'applicazione della presente normativa, non si applicano il 4° comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, l'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 e l'articolo 39 del presente decreto"».

4.0.2 Meleleo

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

"Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli tecnici)

- 1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli tecnici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge n. 212 del 1983, dalla data della promozione al grado di maggiore, assumono agli effetti giuridici un'anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e, comunque, non superiore a cinque anni.
- 2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate"».

73° RESOCONTO STEN. (22 settembre 2004)

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

NIEDDU. - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

con il disegno di legge n. 1430, presentato in data 21.05.2002, si intendeva introdurre un'integrazione all'art. 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al fine di prevedere il conferimento del grado di Tenente Colonnello agli Ufficiali dei Ruoli Tecnici di cui all' art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, la cui progressione gerarchica è, attualmente, limitata al grado di Maggiore;

il proposto beneficio aveva un intento di mera gratificazione per il predetto personale, che ha iniziato la carriera nei ruoli dei Sottufficiali e l'ha proseguita in quelli degli Ufficiali a seguito di accertamento meritocratico insito nelle prove selettive alle quali essi sono stati sottoposti;

l'istituzione del grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata per i succitati Ruoli non comporta effetti migliorativi sul trattamento economico e, conseguentemente, non ne discende alcun onere a carico del bilancio dello Stato:

in sostanza, il conferimento del grado di Tenente Colonnello ad una categoria di Ufficiali anziani (solitamente con 35/40 anni ed oltre di servizio militare effettivamente prestato) di cui al disegno di legge n. 1430 citato avrebbe una mera pregnanza di «spallina», senza alcuna incidenza economica a carico dello Stato;

con il decreto legislativo n. 69 del 19 marzo 2001, art. 42, riguardante lo stato giuridico e l'avanzamento degli Ufficiali del Ruolo Tecnico Operativo della Guardia di Finanza (provenienti dai ruoli della medesima legge 10 maggio 1983, n. 212), è stata prevista la soppressione di tale Ruolo e il transito automatico degli stessi appartenenti al ruolo speciale, con la possibilità di prosecuzione della carriera fino al grado di Colonnello, nonché il transito nel Ruolo Aeronavale, ai sensi degli artt. 40 e 46 del prefato decreto legislativo con la possibilità di conseguire la promozione in servizio a Generale di Brigata,

si chiede di sapere come valuti il Ministro in indirizzo l'evidente anomala condizione determinatasi, ovvero il diverso trattamento giuridico operato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997 per gli Ufficiali dei Ruoli Tecnici delle Forze armate e quello diverso, di miglior favore, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 69 del 19 marzo 2001, per gli Ufficiali del «Ruolo Tecnico Operativo» della Guardia di Finanza.

(3-01556)